



Code: REG - 01

Date: 18 febbraio 2009

Rev: 1

Page: 1 di 15

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

References: *Codice di Autodisciplina*



**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E  
OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO  
ECONOMICO, FINANZIARIO E CONTABILE**

Issued: *Consiglio d'Amministrazione*

Approved: *Consiglio di Amministrazione*

Distribution: *la Società e le Società Controllate*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

References: *Codice di Autodisciplina*

## REGOLAMENTO

### PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E CONTABILE

<b>1. <u>PREMESSA</u></b>	<b>3</b>
<b>2. <u>QUADRO DI RIFERIMENTO</u></b>	<b>3</b>
<b>3. <u>DEFINIZIONI</u></b>	<b>4</b>
3.1. PARTI CORRELATE	4
3.2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
3.3. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE	9
3.4. OPERAZIONI RILEVANTI	9
3.5. INFORMAZIONI RILEVANTI	10
<b>4. <u>OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME PREVENTIVO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO</u></b>	<b>11</b>
<b>5. <u>OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></b>	<b>12</b>
<b>6. <u>PERIZIE</u></b>	<b>13</b>
<b>7. <u>OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE</u></b>	<b>14</b>
7.1. INFORMAZIONI SU OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE	14
7.2. INFORMATIVA AL MERCATO	14
<b>8. <u>VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</u></b>	<b>15</b>
<b>9. <u>DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	<b>15</b>



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

---

References: *Codice di Autodisciplina*

## **1. PREMESSA**

Il presente regolamento ( il “Regolamento”) è adottato dal Consiglio di Amministrazione della d’Amico International Shipping S.A. (la “Società”) in conformità alla normativa vigente applicabile alla Società e alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina in materia di corporate governance redatto da Borsa edito nel marzo 2006 (il “Codice di Autodisciplina”) recante i principi di governo societario applicabili alle società quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Regolamento ha lo scopo di individuare le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società e di disciplinare le modalità di approvazione ed esecuzione di tali operazioni prestando particolare attenzione alle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente ovvero per il tramite delle società da essa direttamente o indirettamente controllate (le “Società Controllate”), individuando le regole di gestione interne che assicurino la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni e stabilendo altresì le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge applicabili. .

## **2. QUADRO DI RIFERIMENTO**

Il Regolamento è stato adottato in attuazione a quanto segue:

- a) le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina;
- b) le disposizioni di cui al Principio Contabile Internazionale IAS n° 24 concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate adottato, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, con Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

- Europea del 29 dicembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “Principio IAS n. 24”);
- c) le disposizioni di cui all’art. 114 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”);
  - d) le disposizioni di cui all’art. 71 - bis del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”);
  - e) la comunicazione della Consob del 12 aprile 2007 - protocollo DEM/7032139 - inviata alla Società e concernente gli obblighi informativi derivanti dalla quotazione sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie della Società;
  - f) la legge lussemburghese dell’11 gennaio 2008 relativa agli obblighi di trasparenza per gli emittenti di valori mobiliari e sue successive modifiche ed integrazioni (la “Legge Lussemburghese”);
  - g) il regolamento granducale dell’11 gennaio 2008 relativo agli obblighi di trasparenza per gli emittenti di valori mobiliari e sue successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Granducale”);
  - h) le altre disposizioni normative rilevanti vigenti ed applicabili in materia.

### **3. DEFINIZIONI**

Ai fini del Regolamento i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi.

#### **3.1. Parti Correlate**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

3.1.1 Ai sensi delle disposizioni di cui al Principio IAS n. 24 per Parti Correlate alla Società si intendono:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari (Società Controllate, società fiduciarie o interposta persona:
  - i. controllano la Società, sono controllati dalla Società, o sono sottoposti con la Società a comune controllo (le società controllanti, le Società Controllate e le società consociate);
  - ii. detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - iii. controllano congiuntamente la Società;
- b) le società collegate alla Società;
- c) le joint venture in cui partecipa la Società;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai precedenti punti a) o d);
- f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti d) o e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g) i fondi pensione per i dipendenti e i dirigenti della Società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.

Ai fini di quanto indicato nelle lettere precedenti:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

per “**controllo**” si intende il potere di determinare le politiche amministrative, finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.

A tal riguardo, ai fini del Regolamento, si presume fino a prova contraria, “**società controllata**”:

- a) la società in cui un altro soggetto dispone, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- b) la società in cui un altro soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- c) la società su cui un altro soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) la società su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

per “**controllo congiunto**” si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica;

per “**società collegata**” si intende la società in cui un altro soggetto detiene un’influenza notevole e che non è né una controllata né una joint venture per la partecipante;

per “**influenza notevole**” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche amministrative, finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo anche congiunto. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi;

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

Date: 7 Febbraio

2008

Rev: 1

Page: 7 di 15

**References:** *Codice di Autodisciplina*

per “**joint venture**” si intende un accordo contrattuale con il quale due o più soggetti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto;

per “**stretti familiari**” si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono quindi includere:

- i. i figli del soggetto interessato;
- ii. il coniuge non separato legalmente e i figli dello stesso ;
- iii. il convivente more uxorio e i figli dello stesso;
- iv. le persone a carico del soggetto interessato o del convivente che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.

per “**dirigenti con responsabilità strategiche**” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di un’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa;

3.1.2. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. Per tale motivo non sono necessariamente da considerarsi Parti Correlate:

- a) due società per il solo fatto di avere in comune un dirigente con responsabilità strategiche;
- b) due soggetti partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto di una joint venture;

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

- c) finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione dei normali rapporti di affari con la Società e/o le Società Controllate;
- d) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale la Società e/o le Società Controllate effettuano un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

3.1.3 Ai fini di agevolare l'individuazione delle Parti Correlate la Società provvede a costituire, gestire e tenere aggiornata, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute dalle stesse Parti Correlate, un'apposita banca dati che include un elenco delle Parti Correlate con cui la stessa o le Società Controllate hanno intrattenuto rapporti.

### **3.2. Operazioni con Parti Correlate**

Sono considerate Operazioni con Parti Correlate quelle che comportano i trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società ovvero le Società Controllate ed una o più delle Parti Correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con parti correlate:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- le prestazioni od ottenimento di opere e servizi (ivi incluse le consulenze);
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura) e garanzie;
- operazioni di leasing;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

trasferimenti a titolo di licenza;  
trasferimenti per ricerca e sviluppo;  
gli accordi di collaborazione e le joint ventures in genere;  
ogni altro atto avente ad oggetto diritti disponibili a contenuto patrimoniale.

### **3.3. Operazioni Significative con Parti Correlate**

3.3.1. Sono considerate Operazioni Significative con Parti Correlate quelle indicate nel successivo articolo 5.

3.3.2 Non sono considerate Operazioni Significative con Parti Correlate le Operazioni con Parti Correlate c.d. infragruppo compiute tra la Società ovvero le Società Controllate e le società il cui capitale sia interamente posseduto, direttamente e/o indirettamente dalla Società.

### **3.4. Operazioni Rilevanti**

Sono considerate Operazioni Rilevanti quelle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale che non siano concluse con Parti Correlate dalla Società o dalle Società Controllate e che sono qui di seguito elencate:

- a) le emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a cinque (5) milioni di dollari USA;
- b) la stipulazione di transazioni per un controvalore complessivo superiore a cinque (5) milioni di dollari USA;
- c) la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie reali e/o personali, per importi superiori a cinque (5) milioni di dollari USA;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

References: *Codice di Autodisciplina*

- d) la prestazione di opere e di servizi per importi annui ovvero per importi complessivi, singolarmente considerati, superiori a cinque (5) milioni di dollari USA;
- e) la costituzione di società ovvero gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi annui ovvero per importi complessivi, singolarmente considerati, superiori a cinque (5) milioni di dollari USA;
- f) le operazioni di fusione o scissione, in relazione alle quali il dato del totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione risulti uguale o superiore al 3% del totale dell'attivo della Società risultante dall'ultimo bilancio consolidato ad eccezione delle operazioni di fusione (per incorporazione o per unione) tra società quotate nonché di quelle di fusione per unione tra una società quotata ed una non quotata ovvero di incorporazione di una società quotata in una non quotata le quali ultime sono in ogni caso da considerarsi Operazioni Rilevanti;
- g) le operazioni di investimento e/o disinvestimento, relative a beni mobili registrati e a beni immobili, il cui corrispettivo risulti uguale o superiore al 3% della capitalizzazione media degli ultimi sei mesi della Società;
- h) l'acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività, in relazione alle quali il prezzo o il valore di conferimento della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta) risulti uguale o superiore al 3% della capitalizzazione media degli ultimi sei mesi della Società.

### **3.5. Informazioni Rilevanti**

Ai fini del Regolamento per Informazioni Rilevanti si intendono quelle informazioni aventi ad oggetto gli elementi caratteristici delle Operazioni Rilevanti e/o delle Operazioni Significative con Parti Correlate (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, ecc.), nonché l'identità della parte correlata e la natura della

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

correlazione, le modalità esecutive e le condizioni anche economiche pattuite per la relativa realizzazione, il procedimento valutativo seguito, l'interesse, le motivazioni e le giustificazioni sottostanti, gli effetti economici e patrimoniali nonché gli eventuali rischi connessi alle medesime operazioni.

#### **4. OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE SOTTOPOSTE ALL'ESAME PREVENTIVO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO**

4.1. Il Comitato per il Controllo Interno della Società provvede al preventivo esame delle Operazioni Rilevanti e/o delle Operazioni Significative con Parti Correlate da sottoporre alla preventiva approvazione (nel caso di operazioni di competenza della Società) ovvero alla preventiva valutazione (nel caso di operazioni di competenza delle Società Controllate) del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato per il Controllo Interno della Società provvede inoltre all'approvazione del relativo parere non vincolante ed alla comunicazione dello stesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

4.2. Tale esame e parere preventivo non è richiesto per le Operazioni Rilevanti tipiche o usuali, per tali intendendosi quelle che per oggetto o natura, indipendentemente dal loro ammontare risultano coerenti con il core business della Società e delle Società Controllate che qui di seguito si elencano:

- a) le operazioni di investimento e disinvestimento che si traducono nella compravendita o nel noleggio (anche a lungo termine) di navi;
- b) le operazioni aventi ad oggetto contratti di appalto per la costruzione di navi;
- c) le operazioni strettamente correlate a quelle di cui ai punti a) e b) ivi incluse le operazioni di concessione o ottenimento di finanziamenti e garanzie reali e/o personali.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

References: *Codice di Autodisciplina*

**5. OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE O ALLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

5.1. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società il quale, se del caso sentito il parere del Comitato per il Controllo interno Interno della Società, preventivamente approva (nel caso di operazioni di competenza della Società) ovvero preventivamente valuta (nel caso di operazioni di competenza delle Società Controllate) provvedendo in entrambi i casi a motivarne adeguatamente le ragioni e la convenienza, le Operazioni Rilevanti, così come definite al paragrafo 3.4, nonché le Operazioni Significative con Parti Correlate così come definite al paragrafo 3.3 e qui di seguito elencate:

- a) la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e di garanzie reali e/o personali, per importi superiori a un (1) milione di dollari USA;
- b) la prestazione di opere e di servizi per importi, singolarmente considerati, superiori a un (1) milione di dollari USA;
- c) le operazioni di investimento e disinvestimento, relative a beni mobili registrati e a beni immobili, superiori a un (1) milione di dollari USA;
- d) gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale, per importi, singolarmente considerati, superiori a un (1) milione di dollari USA;
- e) le operazioni di fusione o scissione;
- f) le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività.

5.2. I soggetti o gli organi delegati per la conclusione e/o l'esecuzione di Operazioni Rilevanti e/o di Operazioni Significative con Parti Correlate, sono tenuti a raccogliere, conservare e fornire con ragionevole anticipo le Informazioni Rilevanti relative alle suddette operazioni in corso di negoziazione al Consiglio di Amministrazione della



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

---

**References:** *Codice di Autodisciplina*

Società e/o delle Società Controllate che, a sua volta le fornirà al Comitato per il Controllo Interno della Società qualora sia chiamato ad esprimere il preventivo parere in merito alle stesse.

5.3. Le Operazioni Rilevanti e/o le Operazioni Significative con Parti Correlate concluse ed eseguite nell'esercizio della delega devono formare oggetto di specifica informativa al Consiglio di Amministrazione della Società che ha provveduto alla loro preventiva approvazione o valutazione nell'ambito della relazione periodica predisposta dai soggetti e/o dagli organi delegati circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite, il generale andamento della gestione e le operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle Società Controllate.

5.4. Di tutte le Operazioni con Parti Correlate che per materia e valore non siano da considerarsi Significative, dovrà essere data adeguata comunicazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Società o delle Società Controllate immediatamente successiva al perfezionamento delle operazioni medesime.

## **6. PERIZIE**

Ove la natura, il valore o altre caratteristiche dell'Operazione Rilevante e/o dell'Operazione Significativa con Parti Correlate lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione della Società, anche al fine di assicurare che la stessa venga realizzata a condizioni congrue, si può avvalere della consulenza di uno o più esperti indipendenti che sceglie tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione previamente verificandone l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione alla singola operazione. Tali esperti esprimono un'opinione non vincolante — a seconda dei casi — sulle condizioni economiche dell'operazione e/o sulle modalità esecutive e/o sulla sua legittimità e/o sugli aspetti tecnici della stessa. Nell'ipotesi di Operazioni Rilevanti, l'esperto/i indipendente/i



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

**References:** *Codice di Autodisciplina*

possono esser scelti tra gli amministratori indipendenti della Società o, in alternativa, può essere direttamente incaricato il Comitato per il Controllo Interno della Società.

## **7. OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI OPERAZIONI RILEVANTI E OPERAZIONI SIGNIFICATIVE EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE**

### **7.1. Informazioni su Operazioni Rilevanti e Operazioni Significative con Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione e nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai resoconti intermedi di gestione e alle relazioni semestrali, le Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento ad eccezione delle operazioni e dei saldi in essere con Parti Correlate infragruppo, indicando la natura della correlazione, e tutte le informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere che siano necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di detta correlazione sui risultati della Società, in conformità a quanto indicato nel paragrafo 17 del Principio IAS n. 24.

### **7.2. Informativa al mercato**

In relazione alle Operazioni Rilevanti e/o alle Operazioni Significative con Parti Correlate che sono oggetto del Regolamento, ai sensi delle vigenti normative di legge e regolamentari nonché della *best practice* ad essa applicabili, la Società provvede ad una serie articolata di adempimenti informativi, rivolti al mercato/pubblico, alla stampa, agli organismi di vigilanza coinvolti e alla società di gestione del Mercato Telematico Azionario, allo scopo di garantire il grado di trasparenza ritenuto necessario rendendo altresì disponibili sul proprio sito internet i relativi documenti informativi.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN  
MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E OPERAZIONI RILEVANTI SOTTO  
IL PROFILO ECONOMICO, FINANZIARIO E  
CONTABILE**

---

References: *Codice di Autodisciplina*

## **8. VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il Comitato per il Controllo Interno della Società verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, il rispetto e la corretta applicazione del Regolamento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di aggiornare ed integrare il Regolamento anche tenendo conto dell'evoluzione normativa, dell'esperienza applicativa e della *best practice* che verrà a maturare in materia.